



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 5 agosto 2025 n.103

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 78 della Legge 2 agosto 2019 n.120 e successive modifiche;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 22 luglio 2025;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2019 N.120 “RIFORMA IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA” E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2 della Legge 2 agosto 2019 n.120 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 2 della Legge 2 agosto 2019 n.120 è così modificato:

“1. La natura giuridica, la composizione, le modalità di funzionamento e finanziamento dell'Autorità sono descritte nel TITOLO I della Legge 29 luglio 2014 n.125 successive modifiche.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 3 della Legge n.120/2019)

1. Il comma 2, dell'articolo 3 della Legge n.120/2019 è così modificato:

“2. L'Autorità è legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 29 luglio 2014 n.125 successive modifiche.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 9 della Legge n.120/2019)

1. Il comma 1, dell'articolo 9 della Legge n.120/2019 è così modificato:

“1. La proprietà, i diritti reali, i diritti reali di garanzia, i rapporti di locazione e di locazione finanziaria relativi alle navi sono regolati dalla legge dello Stato nel cui registro è immatricolata la nave. In relazione ai diritti reali di garanzia sulle navi, ai rapporti di locazione e di locazione finanziaria, è fatta salva la facoltà delle parti di stabilire concordemente una diversa legge, a condizione che il relativo contratto non sia contrario ai principi inderogabili, all'ordine pubblico ed al buon costume dello Stato nel cui registro è immatricolata la nave.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 36 della Legge n.120/2019)

1. Il comma 1, dell'articolo 36 della Legge n.120/2019 è così modificato:

“1. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di diritti reali e diritti reali di garanzia sulle navi, nonché i contratti di locazione finanziaria relativi alle stesse, devono essere redatti, a pena di nullità, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.”.

Art. 5

(Introduzione del Titolo V-bis alla Legge n.120/2019)

1. Dopo il Titolo V della Legge n.120/2019 è aggiunto il seguente Titolo V-bis:

“TITOLO V-bis

RIMEDI A FAVORE DEL CREDITORE IPOTECARIO E DEL LOCATORE

Art. 44-bis

(Limiti di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano esclusivamente alle ipoteche navali ed ai contratti di locazione e di locazione finanziaria validamente registrati, ai sensi della legge nazionale della nave.
2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non trovano applicazione nelle procedure di giudiziale concorso dei creditori, cessione dei beni, concordato, liquidazione di società e stato di crisi temporanea regolate da apposite leggi speciali.
3. Le disposizioni di cui al presente Titolo non sono in contrasto con la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole relative ai privilegi e alle ipoteche navali di cui all'articolo 80, lettera c) e successive modifiche.

Art. 44-ter

(Rimedi a favore del creditore ipotecario in caso di inadempimento)

1. Al verificarsi di una situazione di inadempimento del debitore, così come dallo stesso autorizzato nell'atto costitutivo di ipoteca e nella misura ivi specificata, il creditore ipotecario è legittimato ad esercitare, senza arrecare turbative nei confronti dello stesso debitore o di terzi, uno o più dei seguenti rimedi:
 - a) prendere possesso della nave ipotecata, anche qualora sia detenuta da terzi. Tale rimedio può essere esercitato anche tramite soggetti appositamente incaricati a tal fine dal creditore ipotecario;
 - b) vendere la nave ipotecata. In tal caso il creditore è tenuto a dare preavviso scritto di almeno dieci giorni al debitore ed agli altri creditori ipotecari di grado superiore ed inferiore. La vendita non può avere luogo senza il consenso scritto dei creditori ipotecari di grado superiore, i quali possono richiedere al creditore esercitante il rimedio il prioritario soddisfacimento del loro credito garantito dal ricavato della vendita. L'eventuale eccedenza del ricavato deve essere versata ai creditori di grado inferiore ed infine al debitore ipotecario. Il compratore acquisisce la proprietà della nave libera da ipoteche di grado inferiore eventualmente insoddisfatte e dalle ipoteche di grado superiore che hanno richiesto ed ottenuto il soddisfacimento prioritario del loro creditogarantito;
 - c) compiere, in caso di inerzia del debitore, tutti gli atti e le operazioni necessarie al mantenimento dello stato di navigabilità e di validità della registrazione della nave, ivi

- comprese le procedure per il rilascio di autorizzazioni e certificati da parte dell'Autorità;
- d) concedere la nave in locazione ovvero noleggio al fine di imputare i relativi profitti al credito garantito da ipoteca. In tal caso il creditore interessato è tenuto a dare preavviso scritto di almeno dieci giorni al debitore ed agli altri creditori ipotecari di grado superiore ed inferiore;
 - e) riscuotere dal debitore i redditi generati dall'utilizzo della nave. I relativi profitti sono imputati al credito garantito da ipoteca;
 - f) richiedere all'Autorità la cancellazione della nave ipotecata fatto salvo che, in caso di più creditori ipotecari sulla stessa nave, il creditore ipotecario non può richiedere la cancellazione senza il consenso scritto dei creditori ipotecari di grado superiore. Il creditore ipotecario può, a sua volta, designare un soggetto incaricato al fine di espletare tale procedura. Il creditore ipotecario può, altresì, richiedere all'Autorità il rilascio di permessi ovvero certificati per l'esportazione nel rispetto delle normative sammarinesi e delle altre normative vigenti in materia di sicurezza navale. Il creditore ipotecario è legittimato, altresì, ad avviare, in sostituzione del debitore, le procedure doganali di esportazione presso i competenti uffici sammarinesi.
2. I rimedi di cui al comma 1 possono essere esercitati dal creditore ipotecario senza l'intervento del Commissario della Legge. Tale disposizione non pregiudica in ogni caso il diritto del creditore ipotecario di richiedere, in alternativa, l'intervento del Commissario della Legge.
3. Il debitore ipotecario e la persona in possesso della nave ipotecata sono tenuti a cooperare con il creditore ipotecario nell'esercizio dei rimedi previsti dal presente articolo. Tale cooperazione si estende all'eventuale consegna di tutti i documenti, manuali e registrazioni tecniche della nave. In caso di mancata cooperazione o impedimento da parte del debitore ipotecario o di terzi, il creditore ipotecario può richiedere l'intervento del Commissario della Legge affinché autorizzi uno o più dei rimedi di cui al comma 1.
4. L'Autorità effettua sul Registro tutte le trascrizioni o annotazioni conseguenti all'esercizio dei rimedi di cui al comma 1, su presentazione di una dichiarazione scritta del creditore ipotecario unitamente agli eventuali consensi scritti degli altri creditori ipotecari di grado superiore, ove previsto. Allo scopo di agevolare tali trascrizioni ed annotazioni, l'Autorità può predisporre appositi moduli interni.
5. I rimedi di cui al comma 1 devono essere esercitati in conformità ai termini previsti nell'atto costitutivo di ipoteca tra le parti, salvo non risultino manifestamente irragionevoli.

*Art. 44-quater
(Conferimento della nave ipotecata)*

1. A seguito del verificarsi di una situazione di inadempimento, come convenuta dalle parti nell'atto costitutivo di ipoteca, le parti interessate possono accordarsi per il conferimento al creditore ipotecario della nave gravata da ipoteca, a soddisfazione del credito garantito. Tale accordo non può essere concluso antecedentemente ad una situazione di inadempimento del debitore e deve risultare da atto scritto, da presentarsi all'Autorità con le formalità di cui all'articolo 25, comma 1 e successive modifiche. Ai fini del presente articolo si considerano parti interessate il debitore ipotecario, il creditore ipotecario richiedente nonché ogni altro soggetto titolare di diritti reali di garanzia.
2. In alternativa, il creditore ipotecario può richiedere al Commissario della Legge il conferimento di cui al comma 1, fatto salvo che tale conferimento può essere negato se il valore della nave gravata da ipoteca non è ritenuto commisurato al credito garantito e tenuto conto anche di eventuali ipoteche di grado superiore.
3. Per effetto del conferimento di cui ai commi 1 e 2, il creditore ipotecario acquisisce la proprietà della nave gravata dalle ipoteche di grado superiore e libera dalle ipoteche di grado inferiore.
4. In ogni momento antecedente al conferimento e alla vendita di cui all'articolo 44-ter, comma

1, lettera b), al debitore è consentito estinguere l'ipoteca versando interamente l'importo dovuto al creditore ipotecario richiedente il conferimento, fermo restando l'eventuale locazione ovvero noleggio di nave da quest'ultimo concessa ai sensi dell'articolo 44-ter, comma 1, lettera d).

Art. 44-quinquies

(Vincoli ipotecari sulla cancellazione o vendita di nave da parte del debitore)

1. Il debitore ipotecario può richiedere, ai sensi dell'articolo 28, la cancellazione di una nave gravata da ipoteca solo previa presentazione all'Autorità del consenso scritto da parte del creditore ipotecario. Il consenso scritto del creditore ipotecario è richiesto, altresì, in caso di vendita da parte del debitore ipotecario. Allo scopo di agevolare tale operazione l'Autorità può predisporre appositi moduli interni.

Art. 44-sexies

(Rimedi del locatore in caso di inadempimento al contratto di locazione o al contratto di locazione finanziaria)

1. Al verificarsi di una situazione di inadempimento contrattuale, il locatore ha il potere di risolvere il contratto e prendere il possesso ovvero il controllo della nave concessa in locazione o in locazione finanziaria senza l'intervento del Commissario della Legge e senza arrecare turbative nei confronti del debitore o di terzi. Tale disposizione non pregiudica in ogni caso il diritto del locatore di richiedere, in alternativa, l'intervento del Commissario della Legge.

2. Il conduttore è tenuto a cooperare con il locatore al fine dell'esercizio dei rimedi previsti dal comma 1. In caso di mancata cooperazione o impedimento da parte del conduttore o di terzi, il locatore può richiedere l'intervento del Commissario della Legge affinché autorizzi i rimedi di cui al comma 1.

3. L'Autorità effettua sul Registro tutte le annotazioni conseguenti all'esercizio dei poteri di cui al comma 1 su presentazione di una comunicazione scritta del locatore. Allo scopo di agevolare tali annotazioni, l'Autorità può predisporre appositi moduli interni.

Art. 44-septies

(Significato di inadempimento)

1. In mancanza di una specifica definizione contenuta nel contratto tra le parti, ai fini della presente legge, per inadempimento si intende un'inadempienza tale da privare in maniera sostanziale quanto il creditore ipotecario ed il locatore hanno diritto di aspettarsi dal contratto.”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 71 della Legge n.120/2019)

1. Dopo il comma 7, dell'articolo 71 della Legge n.120/2019 sono aggiunti i seguenti commi 7 bis e 7 ter:

“7 bis. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 (diecimila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00) l'armatore od il conduttore di nave battente bandiera sammarinese in caso di:

- a) accertamento di responsabilità all'esito delle inchieste di cui all'articolo 23 della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico, conclusa a Londra il 5 aprile 1966;
- b) revoca, prima della scadenza, per qualsiasi ragione imputabile all'armatore, ovvero falsificazione, del certificato attestante la garanzia assicurativa o finanziaria prevista da:
 - 1) Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione internazionale del 1969 sulla

responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, concluso a Londra il 27 novembre 1992;

- 2) Protocollo del 2002 alla Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, concluso a Londra il 1° novembre 2002;
 - 3) Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi, conclusa a Londra il 23 marzo 2001;
 - 4) Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti, conclusa a Nairobi il 18 maggio 2007;
 - 5) Convenzione internazionale sul lavoro marittimo conclusa a Ginevra il 23 febbraio 2006;
- c) scarico di sostanze inquinanti in mare in violazione delle disposizioni di cui al Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, concluso a Londra il 17 febbraio 1978. In questo caso la sanzione si applica anche al Comandante della nave ed ai membri dell'equipaggio responsabili della violazione;
- d) violazione dell'obbligo di cui alla Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti, conclusa a Nairobi il 18 maggio 2007, di notificare all'Autorità, in forma scritta ed entro ventiquattro ore, il verificarsi di un sinistro che comporti il naufragio della nave, e di fornire tutte le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della Convenzione predetta;
- e) erronea ovvero falsa conferma trasmessa all'Autorità che:
- 1) ogni marittimo imbarcato sulla nave è in possesso di un appropriato certificato in conformità alle disposizioni della Convenzione internazionale del 1978 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, conclusa a Londra il 17 luglio 1978, come modificata nel 1995 e nel 2010;
 - 2) le navi sono armate in conformità alle disposizioni applicabili delle tabelle di armamento;
 - 3) i marittimi hanno ricevuto un addestramento e successivi aggiornamenti secondo le disposizioni della Convenzione predetta;
- f) accertamento di responsabilità all'esito dell'inchiesta di cui alla Regola 21 della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, conclusa a Londra il 1° novembre 1974, come modificata dai Protocolli del 17 febbraio 1978 e dell'11 novembre 1988.
- 7 *ter.* Nei casi di cui al comma 7 *bis*, il proprietario della nave è responsabile in solido con l'armatore, se soggetto diverso dal proprietario, ed il conduttore per la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del medesimo comma 7 *bis*.”.

Art. 7

(Modifiche dell'articolo 72 della Legge n.120/2019)

1. Dopo il comma 13, dell'articolo 72 della Legge n.120/2019 sono aggiunti i seguenti commi 13 *bis*, 13 *ter*, 13 *quater*, 13 *quinquies*, 13 *sexies*, 13 *septies*, 13 *octies*:

“13 *bis*. Chiunque mediante violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di una nave o all'esercizio del controllo su di essa, è punito con la prigionia di quinto grado.

13 *ter*. Si applica la prigionia di sesto grado se l'autore consegue l'intento della fattispecie di cui al comma 13 *bis*.

13 *quater*. È punito con la prigionia di sesto grado chiunque:

- a) compie un atto di violenza contro una persona che si trova a bordo di una nave, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della nave;
- b) distrugge o danneggia gravemente il carico di una nave o una nave in modo da renderla inidonea alla navigazione o da comprometterne la sicurezza di navigazione;
- c) colloca su una nave un dispositivo o una sostanza idonei a distruggerla o danneggiarla in modo da renderla inidonea alla navigazione o tali da comprometterne la sicurezza della navigazione o

tali da distruggere o a causare danni al suo carico;

- d) distrugge o danneggia installazioni o servizi di navigazione marittima o ne altera il funzionamento, così da compromettere la sicurezza della nave;
- e) comunica intenzionalmente false informazioni e compromette di conseguenza la sicurezza di una nave in navigazione.

13 *quinquies*. Le pene previste al comma 13 *quater* sono aumentate di un grado qualora i fatti siano commessi su una nave in navigazione o in servizio.

13 *sexies*. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dal presente articolo, cagiona la morte di una persona è punito con la prigionia di ottavo grado.

13 *septies*. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dal presente articolo, cagiona lesioni personali è punito con la prigionia di settimo grado.

13 *octies*. Chiunque minaccia di commettere una qualunque delle condotte previste al comma 13 *quater*, lettere a), b), e d), in modo tale da compromettere la sicurezza della navigazione, è punito con la prigionia di quinto grado.”.

Art. 8

(Modifica dell'articolo 78 della Legge n.120/2019 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 78 della Legge n.120/2019 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 1 *bis*:

“1 *bis*. Le disposizioni necessarie al fine di dare attuazione alle convenzioni internazionali ratificate dalla Repubblica di San Marino, aventi ad oggetto la materia trattata dalla presente legge, sono disciplinate mediante l'adozione di decreti delegati.”.

Art. 9

(Abrogazione)

1. È abrogato l'articolo 74 della Legge n.120/2019.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 agosto 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Denise Bronzetti – Italo Righi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Andrea Belluzzi